

- al 100% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel primo semestre assicurativo;
- al 60% del premio annuo per coloro che entrano in copertura nel secondo semestre assicurativo.

<b>SEZIONE D</b> <b>DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA</b>
--

L'assicurazione ha una durata di anni 3 (tre), con riserva di esercitare la facoltà di ripetizione di servizi analoghi per altri 2 (due) anni ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), di cui al disciplinare di gara, a decorrere dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione, se il premio o la prima rata sono stati pagati nei termini previsti. Diversamente, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento.

Se il Contraente, ovvero l'Assicurato nel caso di estensione della polizza ai familiari, non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell'art. 1901 c.c..

E' fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione alla scadenza della seconda annualità, senza alcun obbligo di motivazione. Il recesso potrà esercitarsi mediante comunicazione da inviare alla Società a mezzo raccomandata A/R non oltre due mesi prima della scadenza della seconda annualità.

Non oltre quattro mesi prima dalla scadenza della seconda annualità di polizza, la Società effettuerà il calcolo del rapporto fra i sinistri pagati e riservati ed i premi di competenza relativi alle due annualità.

I sinistri riservati sono quelli che, in base ai dati di consuntivo rilevati alla data del calcolo e delle proiezioni di chiusura dell'annualità, si stima verranno pagati.

Nel computo dei sinistri, pagati e riservati, e dei premi netti verranno calcolati anche quelli relativi alle coperture per il personale in quiescenza e per i familiari iscritti nelle relative polizze.

$$\frac{\text{sinistri pagati e riservati relativi alle due annualità}}{\text{premi netti di competenza relativi alle due annualità}} > 75\%$$

In presenza di un valore superiore al 75%, la Società ha la facoltà di proporre, non oltre due mesi prima dalla scadenza della seconda annualità di polizza, e con effetto per la terza annualità, le modifiche alle garanzie del contratto tali da riportare il valore del rapporto sinistri/premi al 75%. Nel caso di mancata accettazione delle nuove condizioni da parte del Contraente, la Società potrà recedere dal contratto, mediante disdetta da comunicare tramite raccomandata A/R entro la scadenza della seconda annualità di polizza. La disdetta avrà effetto a decorrere dal compimento del terzo mese successivo alla scadenza della seconda annualità di polizza, periodo per il quale sarà corrisposto un premio pari a 3/12 del premio annuale.